

#### IV. OSSERVAZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE SINGOLE AZIONI

Il Comitato approva la direttiva, fatte salve le considerazioni relative al memorandum e alla direttiva e le osservazioni sui singoli articoli riportate in appresso.

Il quinto considerando della proposta di direttiva (pagina 6) dovrebbe essere modificato nel seguente modo: «Considerando che le prestazioni di sicurezza sociale sono *ancora troppo spesso* determinate secondo criteri diversi in funzione del sesso del lavoratore».

##### Articolo 1 (nuovo)

«Questa direttiva è emanata in conformità della dichiarazione dei diritti dell'uomo che sancisce il diritto al lavoro, della carta sociale europea che riafferma tale diritto e delle costituzioni della maggior parte degli Stati della Comunità europea nelle quali tale diritto è altresì affermato».

##### Articolo 3 (attuale articolo 2)

Leggere la lettera c) nel seguente modo:

«siano rivedute le disposizioni legislative, regolamentari o convenzionali che all'origine erano state ispirate da motivi di protezione onde sopprimere quelle che non hanno più ragione d'essere».

##### Articolo 4 (attuale articolo 3)

Questo articolo dovrebbe specificare che i programmi scolastici devono essere identici per uomini e donne: non basta infatti garantire l'accesso a tutti i livelli dell'insegnamento generale e professionale se poi le materie insegnate sono diverse.

##### Articolo 8 (attuale articolo 7)

In questo articolo si dovrebbe affermare che l'onere della prova incombe al datore di lavoro, nel caso in cui egli prenda nei confronti di una lavoratrice un provvedimento che, a giudizio di quest'ultima, costituisce una reazione del datore di lavoro ad un suo reclamo, ecc.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1975.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

---

**Parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 e prevede l'uniformazione del sistema di pagamento delle prestazioni familiari ai lavoratori, i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dal paese d'occupazione**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 96 del 29 aprile 1975, pagina 4.

#### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 21 aprile 1975 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 133<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 24 e 25 settembre 1975.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 198 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la richiesta del Consiglio del 24 aprile 1975,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza del 22 aprile 1975, con la quale la sezione «Affari sociali» è stata incaricata di predisporre il parere in materia,

visto il parere emesso dalla sezione «Affari sociali» l'11 settembre 1975 e vista la relazione del sig. Purpura,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea il 24 settembre 1975 (133<sup>a</sup> sessione plenaria — 24 e 25 settembre 1975),

considerato che il Comitato economico e sociale ha già espresso il proprio parere sul «Regolamento del Consiglio n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità», e sul «Regolamento del Consiglio n. 574/72 del 21 marzo 1972 che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 or ora iniziato»,

considerato altresì l'interesse massimo manifestato dal Comitato economico e sociale per la tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori migranti e dei loro familiari, sia in sede di emissione di pareri sulle varie proposte regolamentari della Commissione che in occasione dell'adozione dei pareri annuali sulla situazione sociale della Comunità o di quelli che, inerenti alla politica sociale comunitaria, hanno riguardato anche i problemi della sicurezza sociale,

considerato che il programma d'azione sociale della Comunità approvato dal Consiglio nel gennaio del 1974 ed il Programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, presentato dalla Commissione al Consiglio ed attualmente all'esame del Comitato economico e sociale, mostrano chiaramente la volontà degli organi comunitari di compie-

re nuovi progressi nella disciplina relativa alla sicurezza sociale di questa particolare categoria di lavoratori,

considerata l'opportunità, politica e giuridica, di eliminare alcune forme di discriminazione ancora esistenti nei riguardi dei lavoratori migranti, al fine di assicurare parità di trattamento tra lavoratori comunitari e lavoratori nazionali all'interno dei nove paesi della Comunità,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di regolamento, presentata dalla Commissione al Consiglio, per l'uniformazione del sistema di pagamento delle prestazioni familiari ai lavoratori migranti, fatte salve le seguenti osservazioni e proposte:

1. Il Comitato rileva in via preliminare che la proposta di regolamento in questione risulta inserita nel programma di azione della Comunità in favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e che la Commissione ha voluto presentarla prima ancora dell'approvazione del programma stesso da parte del Consiglio per mostrare l'impegno che essa pone nell'attuazione delle varie azioni e l'urgenza di una soluzione in materia di prestazioni familiari.

2. Nel prendere atto di ciò con viva soddisfazione, il Comitato nota come con la proposta di regolamento in questione si dia attuazione all'articolo 98 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che, posto tra le disposizioni transitorie finali, prevede l'impegno del Consiglio di procedere entro il 1° gennaio 1973 ad un nuovo esame di tutto il problema relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai membri della famiglia che non risiedono nel territorio dello Stato competente, allo scopo di pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri.

Il ritardo con il quale la Commissione ha presentato la proposta di regolamento al Consiglio, per fargli riconsiderare la questione, rispetto alla data suddetta, può considerarsi riconducibile alle difficoltà ed alle implicazioni derivanti dall'ingresso nella Comunità economica europea dei tre nuovi Stati membri.

3. La proposta di regolamento prevede l'unificazione del sistema di attribuzione delle prestazioni familiari nell'ambito comunitario, adottando il criterio di applicare in tutti i casi la legge del paese di occupazione. Essa concerne altresì alcune modifiche da apportare ai nuovi regolamenti sempre in materia di prestazioni familiari.

Nel ricordare che il graduale miglioramento dei regolamenti in materia di sicurezza sociale è stato sempre auspicato al fine di facilitare la libera circolazione della manodopera tra i paesi membri, il Comitato considera la proposta un passo decisivo verso il superamento di alcuni ostacoli alla mobilità dei lavoratori nell'ambito comunitario e la parificazione del trattamento fra lavoratori nazionali e lavoratori migranti comunitari.

4. Piena validità deve essere riconosciuta alla soluzione adottata nella proposta di regolamento in quanto, sotto il profilo giuridico, l'attribuzione delle prestazioni familiari, per qualsiasi evento ed a qualsiasi soggetto riconosciuta, deve essere regolata dalla medesima legge nazionale che disciplina il rapporto di lavoro del capofamiglia, in considerazione della natura complementare e integrativa che tali provvidenze rivestono rispetto al salario anche nei casi in cui i beneficiari di esse non risiedano nel paese di occupazione del capofamiglia. Lo stesso ragionamento va fatto per le prestazioni familiari ai componenti della famiglia del lavoratore disoccupato.

5. Avendo poi riguardo all'aspetto tecnico del problema, il Comitato riconosce che la proposta consente di realizzare una notevole ed assai proficua semplificazione delle procedure, evitando la necessità di frequenti scambi di dati o di rimborsi tra istituzioni dei paesi interessati.

6. Il Comitato ritiene di dover sottolineare che la soluzione prescelta, eliminando la disparità di trattamento esistente tra i lavoratori occupati in Francia e quelli occupati in altri paesi i cui familiari siano rimasti nei paesi di origine, assicura una più equa corresponsione delle prestazioni familiari ai lavoratori della Comunità del tutto consona allo spirito di solidarietà e collaborazione che informa la legislazione comunitaria di sicurezza sociale.

Esso auspica che venga effettuato ogni sforzo rivolto ad eliminare le ulteriori discriminazioni esistenti in tema di prestazioni familiari.

7. Il Comitato prende atto inoltre di alcune innovazioni introdotte dalla proposta non connesse al problema dell'unificazione dei sistemi di erogazione; tra queste ritiene rilevante quella di cui all'articolo 2 n. 1, lettera a) della proposta, tendente ad introdurre un criterio più favorevole nella disciplina del cumulo delle prestazioni familiari prevista all'articolo 10 del regolamento n. 574/72.

8. Infine il Comitato propone di sopprimere il quarto considerando indicato nel preambolo del regolamento proposto, che parla di deroghe «alla regola secondo cui il lavoratore ed i suoi aventi diritto devono beneficiare delle prestazioni previste dalla legislazione alla quale egli è assoggettato» ed indica «le prestazioni in natura della assicurazione malattia-maternità o dell'assicurazione infortuni sul lavoro o malattie professionali», sia perché non rientrano nel campo di azione del provvedimento che tratta esclusivamente di prestazioni familiari, sia ancora perché è strano, nel momento in cui si sopprime una deroga, quella accordata alla sola Francia, parlare delle deroghe che restano e sia, infine, perché il riferimento potrebbe essere interpretato come una conferma per le deroghe che restano «a titolo eccezionale, quando l'erogazione delle prestazioni incontrerebbe ostacoli amministrativi considerevoli» e tale non è il caso.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1975.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE